

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/322 della Commissione del 10 febbraio 2016 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza relativamente al requisito di copertura della liquidità

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 64 del 10 marzo 2016)

— Pagina 2, punti 1 e 2 dell'articolo 1:

anziché: «1) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

“Articolo 15

Schema e frequenza per le segnalazioni riguardanti il requisito di copertura della liquidità

1. Ai fini della segnalazione delle informazioni relative al requisito di copertura della liquidità ai sensi dell'articolo 415 del regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale e consolidata, gli enti procedono come segue:

- a) gli enti trasmettono le informazioni specificate nell'allegato XXII conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato XXIII con frequenza mensile;
- b) tutti gli altri enti diversi da quelli specificati alla lettera a) trasmettono le informazioni specificate nell'allegato XII conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato XIII con frequenza mensile.

2. Le informazioni di cui agli allegati XII e XXII tengono conto delle informazioni trasmesse per la data di riferimento e delle informazioni relative ai flussi di cassa dell'ente nei 30 giorni di calendario successivi.”;

- 2) sono aggiunti gli allegati XXII e XXIII riportati rispettivamente nell'allegato I e nell'allegato II del presente regolamento;»

leggasi: «1) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

“Articolo 15

Schema e frequenza per le segnalazioni riguardanti il requisito di copertura della liquidità

1. Ai fini della segnalazione delle informazioni relative al requisito di copertura della liquidità ai sensi dell'articolo 415 del regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale e consolidata, gli enti procedono come segue:

- a) gli enti trasmettono le informazioni specificate nell'allegato XXIV conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato XXV con frequenza mensile;
- b) tutti gli altri enti diversi da quelli specificati alla lettera a) trasmettono le informazioni specificate nell'allegato XII conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato XIII con frequenza mensile.

2. Le informazioni di cui agli allegati XII e XXIV tengono conto delle informazioni trasmesse per la data di riferimento e delle informazioni relative ai flussi di cassa dell'ente nei 30 giorni di calendario successivi.”;

- 2) sono aggiunti gli allegati XXIV e XXV riportati rispettivamente nell'allegato I e nell'allegato II del presente regolamento;».

— Pagina 4, titolo dell'allegato I:

anziché:

«ALLEGATO I

“ALLEGATO XXII”»

leggasi:

«ALLEGATO I

“ALLEGATO XXIV”».

